



**Associazione Promozione sociale
“MIORITMO Percorsi per Crescere - ETS”**

STATUTO

INDICE

ART. 1 (Denominazione – sede - statuto).....	2
ART. 2 - (Finalità e attività).....	2
ART. 3 - (Soci).....	3
ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci).....	3
ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio).....	4
ART. 6 - (Organi sociali).....	4
ART. 7 - (Assemblea).....	4
ART. 8 - (Validità Assemblee).....	4
ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea).....	5
ART. 10 - (Validità Assemblee).....	5
ART. 11 - (Verbalizzazione).....	5
ART. 12 - (Consiglio direttivo).....	5
ART. 13 - (Presidente).....	6
ART. 14 (Organo di controllo).....	6
ART. 15 - (Organo di Revisione legale dei conti).....	6
ART. 16 - (Risorse economiche).....	6
ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio).....	6
ART. 18 - (Bilancio).....	6
ART. 19 - (Bilancio sociale).....	7
ART. 20 - (Personale retribuito).....	7
ART. 21 - (Assicurazione dei volontari).....	7
ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio).....	7
ART. 23- (Disposizioni finali).....	7

ART. 1 (Denominazione – sede - statuto)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e delle relative norme di attuazione, l'associazione di promozione sociale denominata:

“MIORITMO Percorsi per Crescere - ETS” .

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Sede

L'associazione ha sede in Arluno (MI) in via Padre Turollo n. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità e attività)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale rientranti nell'art.5 del Codice del terzo settore:

- a) Interventi e servizi sociali;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale,

Nello specifico le sopracitate attività si concretizzano in:

- *Creare uno spazio fisico e psichico in cui accogliere, pensare, dare forma e risposta ai bisogni che possono nascere nei bambini, nei ragazzi e nei giovani nel percorso di crescita*
- *Offrire modelli d'intervento psicologici, pedagogico/educativi, artistico/espressivi e culturali integrati come supporto armonico alla crescita*
- *Dare consulenza e sostegno agli adulti coinvolti nei processi educativi (genitori, insegnanti, educatori, animatori...)*
- *Fare rete con le agenzie territoriali che presidiano la crescita di bambini e giovani al fine di creare conoscenza di opportunità, aprire collaborazioni e integrare gli interventi*
- *Promuovere percorsi formativi e di orientamento scolastico/professionale*
- *Creare spazi terapeutici, di consultazione, formazione nell'ambito dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta.*

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso:

a) Percorsi di consulenza psicologica

- *Percorsi di valutazione e presa in carico psicologica e psicoterapeutica, indicati in tutte le*

situazioni in cui siano presenti difficoltà nell'affrontare i compiti della crescita, o in situazioni di blocco evolutivo, in presenza di malessere psichico: valutazione psicodiagnostica collaborativa, percorso di consultazione a breve o medio termine, percorso di psicoterapia, supporto per i genitori attraverso colloqui a loro dedicati

- *Sostegno di un educatore che possa intervenire, parallelamente alla terapia, con un progetto personalizzato*
- *Laboratori di sperimentazione in piccolo gruppo*
- *Percorsi di arteterapia e danzaterapia individuale o di gruppo*

b) Percorsi di consulenza psicopedagogica

- *Percorsi brevi, che possono aiutare a superare alcune difficoltà specifiche, a prevenire il crearsi di situazioni di disagio, a confrontarsi su questioni educative, orientare di fronte ai compiti di sviluppo fase specifici, ai compiti scolastici e formativi (imparare ad autoregolarsi, imparare ad organizzare lo studio ed imparare ad apprendere, acquisire abilità e competenze per la propria formazione)*
- *Supporto ai genitori affinché passano sostenere i figli nel loro percorso di crescita*
- *Sportello per adolescenti e genitori per confrontarsi su specifici temi quali: orientamento nella scelta della scuola superiore e dell'università tramite la riflessione su di sé, i propri interessi, le proprie attitudini, l'acquisizione di strumenti per affrontare il processo decisionale, l'esplorazione e la conoscenza diretta delle scuole e delle professioni*
- *Percorsi formativi e di orientamento scolastico/professionale rivolti ad adolescenti e giovani*

c) Percorsi formativi per genitori, insegnanti, operatori su tematiche legate all'adolescenza

d) Proposte culturali volte a stimolare, sostenere, accompagnare la crescita attraverso l'uso di diversi linguaggi

e) Progettazioni specifiche di consulenza psicologica e pedagogica per tutte le scuole di ogni ordine e grado, enti e associazioni che coinvolgono bambini, gli adolescenti, e i loro genitori, giovani adulti.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, lo statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste 2 categorie di soci:

- **Soci fondatori:** sono coloro che hanno costituito l'Associazione e firmato l'atto costitutivo. Versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
- **Soci ordinari:** sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. Versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci maggiorenni e quelli minorenni, con le modalità di legge, in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di parola, di voto nelle assemblee e hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'attività degli associati è in prevalenza prestata in forma volontaria, libera e gratuita. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione o per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Il socio espulso può appellarsi all'Assemblea Generale degli associati.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato esprime un solo voto e potrà rappresentare non più di tre associati, purché munito di regolari deleghe scritte.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 13 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie.

ART. 14 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione di missione, è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 21 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23- (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Arluno, 25 maggio 2022

Il Presidente

